

Un parere del ministero dei trasporti a un comune toscano: i dispositivi devono essere rimossi Sbarre anticamper, enti bacchettati L'installazione compromette la sicurezza. Sì ai risarcimenti

PAGINA A CURA
DI STEFANO MANZELLI

L'installazione delle sbarre che limitano l'accesso ai parcheggi dei veicoli alti è una pratica diffusa che compromette la sicurezza stradale e non è prevista da alcuna norma giuridica.

Per questo motivo il comune che adotta provvedimenti istitutivi di sistemi anticamper può essere tenuto al risarcimento dei danni se viene ostacolato, per esempio, l'accesso ai mezzi di soccorso nelle aree interessate dai divieti.

È chiara la posizione del ministero dei trasporti espressa nella nota n. 59/453 del 20 giugno 2007 indirizzata a un comune toscano su sollecitazione di un'associazione di utenti stradali. Le sbarre che limitano indiscriminatamente l'accesso nei pubblici parcheggi dei veicoli alti sono abusive e devono essere rimosse.

Nella pratica molte amministrazioni comunali hanno limitato l'accesso alle zone di parcheggio dei veicoli apponendo limitazioni fisiche che impediscono ai veicoli più alti di accedere. Contro queste severe

determinazioni finalizzate a scodificare l'uso di quelle zone da parte dei vacanzieri itineranti, l'associazione nazionale campe-risti di Firenze ha presentato numerosi esposti al ministero dei trasporti che puntualmente confermano l'illegittimità delle decisioni comunali.

In pratica, specifica infatti l'ennesima nota ministeriale, l'installazione di queste sbarre non è prevista da alcuna norma giuridica e il segnale che avverte della limitazione può essere apposto sulla carteggiata «solo se l'altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore

all'altezza dei veicoli definita dall'art. 61 del codice». In sostanza, il divieto di accesso ai veicoli alti può essere posizionato solo se sussistono valide ragioni connesse alla tutela del patrimonio stradale oppure altre diverse esigenze di carattere tecnico. L'installazione di barre limita-

DOSSI SOLO SU STRADE RESIDENZIALI

I rallentatori di velocità possono essere posizionati solo nelle strade residenziali e ne è vietato l'impiego sugli itinerari preferenziali dei mezzi di soccorso. L'uso dei dossi è poi condizionato dalla necessaria ordinanza emanata dall'ente proprietario della strada e in questa disciplina non ricadono gli attraversamenti pedonali rialzati. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con la nota n. 49/770 del 25 maggio 2007. Un'associazione di motociclisti ha richiesto chiarimenti sulle prescrizioni tecniche che legittimano l'installazione di questi manufatti. A parere del ministero i rallentatori di velocità sono definiti come segnaletica complementare e sono trattati, in dettaglio, dell'articolo 179 del regolamento stradale. In particolare, i dossi artistici «possono essere posti in opera solo

su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, possono essere installati in serie e devono essere segnalati; ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono gli itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso e di pronto intervento». Ma questi manufatti non vanno confusi con gli attraversamenti pedonali rialzati che vengono spesso realizzati nei centri abitati per limitare la velocità dei veicoli. Agli attraversamenti pedonali rialzati, ha infatti specificato in precedenza il ministero con la nota n. 2867/2001, non si applica la disciplina dei dossi. Queste opere si configurano infatti «quale modifica al profilo longitudinale di una strada» e per questo occorrono motivazioni tecniche adeguate per la loro realizzazione.

trici, prosegue il ministero, «non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione». Difatti, l'apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei vigili del fuoco, veicoli della protezione civile». Ma neppure un regolamento comunale può legittimare queste installazioni arbitrarie. Specifica infatti la nota ministeriale che i regolamenti locali «non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale».

— riproduzione riservata —

Enti locali
FEDERALISMO

a cura
di FRANCESCO CERISANO
ferisano@class.it